



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

RCA: estesi a tutti gli automobilisti i 15 giorni di tolleranza

Autore: Temistocle Marasco | 22/02/2013



L'eliminazione del tacito rinnovo del contratto di polizza RCA non ha fatto venire meno la copertura assicurativa fino a 15 giorni dopo la scadenza: essa, peraltro, viene ora estesa a tutti gli automobilisti. I chiarimenti in una circolare del Ministero dell'Interno.

Con le recenti novità in materia assicurativa, eliminato il **tacito rinnovo del contratto Rca [1]**, le polizze possono avere una durata massima di un anno. Tutti

gli automobilisti, però, hanno 15 giorni di copertura ulteriori, rispetto alla data di scadenza, per il rinnovo della polizza. Lo ha precisato, in una circolare del 14 febbraio scorso, il Ministero dell'Interno **[2]**.

In passato, l'agente di polizia che effettuava il controllo, trovando il tagliando assicurativo scaduto, doveva verificare se la polizza originaria prevedesse il tacito rinnovo; solo in caso di esito positivo il conducente era al riparo dalle sanzioni, beneficiando della **tolleranza di 15 giorni** per il pagamento del premio **[3]**.

Da oggi, invece questo accertamento non è più necessario perché tale **beneficio** è stato **esteso a tutti** gli automobilisti.

Tutti gli assicurati hanno tempo fino a 15 giorni dopo la scadenza del contratto di assicurazione per rinnovare la polizza, ferma restando, anche in tale periodo, la piena copertura assicurativa. L'assicurato, quindi, può continuare a esibire il certificato ed il contrassegno scaduti fino al quindicesimo giorno dalla scadenza della precedente polizza senza temere alcuna sanzione **[4]**.

La società assicuratrice - spiega ancora la circolare - è tenuta a comunicare al cliente l'imminente scadenza della polizza almeno **30 giorni prima della scadenza** stessa.

Note

[1] L'art. 22 del d.l. 179 del 18.10.2012 ha introdotto l'art. 170 bis nel codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/05), che al c. 1 recita: "Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile". **[2]** Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, del 14.02.2013, protocollo n. 330/A/1319/13/101/20/21/7. **[3]** Col rischio di essere sanzionati in base all'art. 193 C.d.S., c. 2: "Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366". **[4]** In passato, in questi casi, l'automobilista veniva sanzionato ai sensi degli artt. 180 ("Possesso dei documenti di circolazione e di guida") e 181 ("Esposizione dei

contrassegni per la circolazione”) C.d.S.